

CSEN EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Novembre 2014

NEWS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto legislativo (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) relativo alle semplificazioni fiscali. In particolare, l'articolo 29 (che introduce delle modifiche al sesto comma dell'articolo 74 del DPR 633/72) prevede l'unificazione forfettaria dell'IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti da tutte le Associazioni che hanno optato per la legge 398 del 1991.

PROVE DI FISCALITÀ'

Introduciamo le ultime riflessioni dall' Avv Paolo Rendina e dal Commercialista Dott. Stefano Monti.

ISCRIZIONE AL REA PER LE ASD

S. Monti e P. Rendina

Le associazioni sportive che svolgono anche attività commerciale sono obbligate all'iscrizione al Rea entro 30 giorni dall'inizio dell'attività commerciale. Per le associazioni che non hanno ancora provveduto all'iscrizione, in sede di eventuali segnalazioni fatte alla CCIAA dall'Inps o dall'Agenzia delle Entrate, verrà avviata d'ufficio la procedura di iscrizione.

Il Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) serve per raccogliere tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese che esercitano in maniera non prevalente un'attività economica di natura commerciale (ad esempio enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, i partiti politici, i sindacati, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi ecc...) e che non sono iscritti nelle sezioni del Registro.

Non essendo però previste specifiche disposizioni sanzionatorie per le ipotesi di mancato adempimento all'onere di iscrizione e dato comunque il carattere meramente divulgativo del Repertorio, fino ad oggi sono state davvero poche le associazioni che, pur svolgendo attività commerciali strumentali o connesse ai fini istituzionali, hanno ottemperato a tale obbligo. Diretta conseguenza della mancata previsione di specifiche sanzioni per l'omessa iscrizione è anche la scarsa importanza che da sempre è stata data alla divulgazione dell'esistenza di un simile onere.



Tuttavia se a seguito delle segnalazioni inviate dall'Inps o dall'Agenzia delle Entrate, risulta che non è stato ancora effettuato il versamento del diritto camerale annuale, versamento da effettuare obbligatoriamente dal 2011, diventa necessario per l'associazione provvedere all'adempimento del versamento, altrimenti si incorre in una sanzione.

ISCRIZIONE AL REA E NON SOLO. UN PUNTO DI RIFLESSIONE.

Perché parliamo di REA ? Perché proprio oggi ?

Sembrano domande banali ma non di meno sono necessarie per tentare di comprendere quale “buona” e “miglior” prassi applicare per la gestione del sodalizio associativo.

Innanzitutto cerchiamo di dare un volto al REA. Il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è stato istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese, non previste a suo tempo dal Codice Civile, e nel quale trovano posto quei soggetti collettivi non iscritti nelle sezioni del Registro che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale (tra questi gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, gli organismi religiosi ecc.). Mentre la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, ha individuato i soggetti che devono iscriversi al REA, la Circolare Ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministero della Sviluppo Economico ha chiarito i non pochi dubbi sorti proprio in merito a Enti No profit e iscrivibilità.

Fino a qui tutto bene.

Più o meno, perché leggendo tutto l'impianto normativo non può non saltare agli occhi un qualcosa di già visto. Mi riferisco al famigerato MODELLO EAS, ovvero a quel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 del DL 185/08 convertito poi in L 2/09.

Bene ricordare che tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare in via telematica, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni dal momento che è obbligatorio per tutti quegli enti che ricevano una quota associativa da parte dei soci, effettuino scambi economici con i loro associati in cambio di beni o servizi, oppure godano delle erogazioni liberali (leggi l'articolo correlato qui).

Diversamente i soggetti inscrivibili, in quanto tali, nel REA sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in

una dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi"). Il REA, pertanto, oltre ai dati economici delle imprese, raccoglie anche le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando attività commerciale in via prevalente, svolgono comunque un'attività economica, ancorché secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione e tra queste rientrano a pieno titolo anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono abitualmente attività a carattere commerciale, o anche attività strutturalmente commerciale che, se svolta in favore di associati o tesserati, è talvolta "decomercializzata".

In definitiva le Camere di Commercio tendono a specificare che ***“l’obbligatorietà dell’iscrizione al R.E.A. non sussiste nel momento in cui l’ente realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è previsto l’utilizzo del solo codice fiscale” ...***

Allora ritengo lecite le domande che ho posto all’inizio di questa breve riflessione in quanto, a ben vedere, Modello EAS e Registro REA non solo si sono sovrapposte (INUTILMENTE) ma, ciò che risulta essere ancora più grave, hanno di fatto imposto ai sodalizi balzelli, prescrizioni e un continuo adeguarsi a norme decontestualizzate dalla realtà per chi non può e non riesce a gestire un’associazione come un’impresa.

Sul punto è bene parlarne ora e comprendere quale la reale posizione delle Pubbliche Amministrazioni poiché, all’alba delle annunciate riforme, non rimanga qualcosa di non detto o di intentato in favore del terzo settore e dei suoi operatori.

“In tema di Iva si segnala anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 4157/2014 del 25.07.2014 che allineandosi alla giurisprudenza comunitaria conferma che non si possa escludere l’esenzione Iva in merito alle prestazioni di servizi fornite da parte di un organismo senza fine di lucro”

DIO BENEDICA L'AMERICA ?

Di Paolo Rendina

E' di qualche giorno fa un interessante spunto di riflessione proposto dal collega Pellegrino il quale, richiamata la stampa specializzata (ovviamente sportiva), offriva una bella panoramica sul trust dei tifosi o supporters' trust di derivazione anglosassone in quanto, inutile dirlo, ancora oggi l'Inghilterra rappresentato non solo la patria del Calcio ma anche di innovativi istituti giuridici sempre più presi a modello anche nei paesi di Civil Law come il nostro.

Il primo supporters' trust è stato infatti istituito nel 1992 a Northampton Town per aiutare la squadra di calcio che si trovava in una situazione finanziaria difficilissima, assumendo una partecipazione azionaria nel club e indicando anche un membro del Consiglio di Amministrazione.

Oggi nel Regno Unito esistono circa 140 supporters' trust, in misura preponderante nel calcio (ma ve ne sono diversi anche nel rugby), che in determinati casi hanno un numero molto rilevante di membri: in particolare quello che supporta il Manchester United ne vanta circa 200.000.

Sempre Pellegrino ci informa poi che nel nostro Paese il fenomeno è decisamente più recente e ad oggi ci sono circa una ventina di supporters' trust, in particolare fra le squadre calcistiche che militano in Lega Pro, avendo questa "stimolato" il fenomeno, come si evince dalla recente determinazione nr. 26/2014.

Il documento prevede che le società sportive che intendono aderire al progetto devono intanto nominare quale osservatore permanente all'interno del Consiglio di Amministrazione un rappresentante della tifoseria.

Entro i successivi tre mesi, devono depositare presso la Lega Pro copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto di un trust, espressione della tifoseria locale, assieme alla copia conforme del verbale assembleare della società sportiva nella quale viene nominato, quale membro del Consiglio di Amministrazione, almeno un rappresentante del trust.

Il termine trust è più volte ripetuto nel documento della Lega Pro e quindi la domanda che ci si pone è se vi sia un legame con l'istituto "tradizionale" del trust, come il nome lascerebbe intendere.

In realtà lo stesso Pellegrino coglie appieno le differenze fra i vari istituti laddove ci precisa che : il supporters' trust è una associazione no profit di tifosi, che si pone l'obiettivo di "influenzare" i processi decisionali dei club, acquisendo generalmente una partecipazione al capitale e esprimendo se possibile un amministratore, con la finalità di rafforzare il legame con il territorio.

Nel nostro Paese sono stati istituiti nella forma dell'associazione o della cooperativa, per avere un soggetto giuridicamente riconosciuto che garantisca la massima democraticità interna e l'applicazione del principio "una testa-un voto".

L'autotassazione dei tifosi delle società in difficoltà non è certamente una novità, ma qui non è "a fondo perduto": I tifosi assumono un ruolo di investitori, garantendo una maggiore stabilità alla società da un punto di vista economico e, conseguentemente, una minore "dipendenza" dal proprietario.

Le regole sul fair play finanziario, gli introiti da biglietti, sponsor e televisioni che si riducono, ci inducono a ritenere che il fenomeno si svilupperà nei prossimi anni in misura sempre maggiore nel calcio, ma non soltanto.

Le stesse logiche, infatti, possono valere anche per le altre discipline sportive, in relazione alle quali, anzi, i minori budget richiesti possono rendere ancora più importante un ruolo "attivo" dei tifosi.

Dopo questo interessantissimo richiamo alle nuove potenzialità che il sistema ci mette a disposizione assistiamo poi, a casa nostra, all'acquisto "massiccio" di azionariato di società sportive blasonate (non ultimo il Bologna F.c. 1909) da parte di compagini straniere.

Se da un lato molti tifosi felsinei potrebbero intonare il più famoso "God bless America" rimane l'amaro in bocca per aver perso l'occasione di dare il Club in mano alle Associazioni dei Tifosi già attive nel palcoscenico Bolognese (all'avanguardia in tal senso) già due anni or sono. Un'occasione persa che ci si augura possa essere "recuperata" mediante un maggior presa di coscienza di associati e tifosi in generale, vero motore e colonna portante, dello sport nostrano.